

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica (IRIB) – Sede di Palermo

PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E RIUNIONE

OGGETTO: Avviso di selezione n° IRIB-03-2024-PA (Prot. n. 140538 del 29.04.2024)

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° UNO ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RICERCA “**STUDIO DELLE ALTERAZIONI GENETICHE ED ENZIMATICHE IN MALATTIE DA ACCUMULO LISOSOMIALE**” – CODICE PROGETTO DSB.AD003.087 - CUP B73C23001080007 -

Tipologia A) “Assegno Professionalizzante”

IL DIRETTORE

- **VISTO** l'art. 22, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- **VISTO** l'art. 14, comma 6 septies, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79, la quale ha introdotto, tra gli altri, i contratti di ricerca, in sostituzione degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 riportato nel punto precedente;
- **CONSIDERATO** che il citato art. 14 della Legge 29 giugno 2022, n. 79, al comma 6-quaterdecies reca disposizioni transitorie per l'abolizione degli assegni di ricerca e l'introduzione a regime dei contratti di ricerca prevedendo, in particolare, che per i 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della Legge, ovvero sino a fine dicembre 2022, limitatamente alle risorse già programmate o deliberate dai rispettivi organi di governo, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono ancora indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca;
- **CONSIDERATO** che il Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, in vigore dal 30 dicembre 2022, al comma 1 dell'articolo 6, rubricato “Proroga di termini in materia di università e ricerca”, ha previsto la modifica dell'articolo 14 della Legge 29 giugno 2022, n. 79, comma 6-quaterdecies stabilendo che fino al 31 dicembre 2023, limitatamente alle risorse già programmate, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine, le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca possono ancora indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- **VISTO** il Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, in vigore dal 31 dicembre 2023 (GU n. 303 del 30/12/2023), che all'articolo 6, comma 4, rubricato “Proroga di termini in materia di università e ricerca”, ha previsto che all'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2024”;
- **VISTO** il “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche” emanato con Provvedimento del Presidente del CNR n. 14 Prot. AMMCNT-CNR n. 12030 del 18.02.2019 ed entrato in vigore il 01.03.2019;

